

337/2025
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80266** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 30.01.2024 dal Sig. XX
(omissis), nato a omissis il omissis, residente a omissis,
alla via omissis n. omissis, rappresentato e difeso
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura agli atti, dagli
Avv.ti Francesco Leone (francescoleone@pec.it) e Simona Fell
(simona.fell@pec.it)

contro

INPS - Istituto nazionale della Previdenza sociale - in persona del
legale rappresentante p.t., C.F. 80078750587;

INPS -Direzione provinciale di Roma Montesacro - in persona del
legale rappresentante p.t.;

Centro Nazionale Amministrativo Esercito Italiano - in persona del
legale rappresentante p.t., C.F. 80236010585.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessat
o, ai sensi
dell'art. 52, c.
3 D.Lgs.
196/03

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 14.05.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Valeria Salerno, l'Avv. Massimiliano Pozzi in sostituzione per delega orale dell'Avv. Simona Fell, per il ricorrente, e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS; nessuno è comparso per il Centro Nazionale Amministrativo Esercito Italiano.

Considerato in

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, ex appartenente all'Esercito Italiano andato in pensione in data 01.12.2022, transitando in riserva con il sistema retributivo, avanza due pretese.

Innanzitutto, chiede, ai sensi degli artt. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, 87, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2010 (C.O.M.) e 2, comma 19, della legge n. 335/1997, la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico con l'applicazione del corretto coefficiente di rendimento annuo per gli anni di servizio dal 01.01.1998 al 31.12.2011, nella misura, cioè, del 2% anziché del 1,8%, rilevando che il suddetto errore sui coefficienti annui si ripercuote sul coefficiente di rendimento della pensione totale.

In secondo luogo, chiede il riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione ai sensi dell'art. 1864 del C.O.M. con particolare riferimento alla quota C (periodo svolto dopo il 01.01.2012, data di entrata in vigore della legge Fornero) comprensivo del servizio svolto in ausiliaria (dal 01.12.2017 al 01.12.2022).

A questo proposito viene richiamata la circolare del Ministero della

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Difesa in materia di rideterminazione della pensione al termine del periodo di ausiliaria nel sistema contributivo e di modalità applicative dell'articolo 1864 del D. Lgs. n. 66/2010 e si contesta che dal decreto di adozione della pensione non sarebbe possibile evincere la maggiorazione prevista per i soggetti che, come il ricorrente, usufruiscono del sistema retributivo pro rata e che non hanno raggiunto, al 31.12.2011, la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota di rendimento dell'80% di cui all'art. 54, comma 7, del d.P.R. n. 1092/1973.

Con memoria depositata il 30.09 2024, si è costituito in giudizio l'INPS eccependo, innanzitutto, la carenza di legittimazione passiva, in qualità di mero ordinatore secondario di spesa, e, nel merito, il rigetto del ricorso richiamando precedenti giurisprudenziali a favore.

Con memoria depositata in data 14.10.2024, si è costituito il Ministro della Difesa che, in merito alla prima pretesa, ha confermato la legittimità del proprio operato; in merito alla seconda pretesa rappresenta che la liquidazione contestata dal ricorrente era ancora provvisoria ed assicura di aver provveduti a rideterminare il trattamento pensionistico del Sig. XX in sede di emissione del decreto definitivo di pensione.

All'udienza del 23.10.2024, la discussione del giudizio veniva rinviata all'udienza odierna per consentire alle parti l'adempimento per procedere alla liquidazione del trattamento definitivo di pensione.

Con note depositate in data 13.05.2025, il ricorrente ha fatto presente che, dalla visione del fascicolo informatico INPS, non vi è ancora prova

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell'accredito della nuova pensione definitiva, insistendo per l'accoglimento anche del secondo motivo di ricorso.

All'udienza odierna, le parti presenti si sono riportate alle rispettive conclusioni.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con riferimento alla prima pretesa, relativa alla contestata applicazione, limitatamente agli anni di servizio dal 01.01.1998 al 31.12.2011, del coefficiente di rendimento annuo dell'1,8% anziché del 2%, questo Giudice ritiene possano trovare applicazione i principi già affermati da questa e da altre Sezioni giurisdizionali (Sez. Lazio, n. 437/2024; Sez. Puglia n. 141/2024; Sez. Lombardia n. 110/2024) che portano ad escludere la fondatezza del ricorso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.1 Va osservato, infatti, che l'art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994 (legge finanziaria per il 1995), con evidenti finalità di armonizzazione dei trattamenti pensionistici, ha disposto che: *“Con effetto dal primo gennaio 1995, le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data”*.

1.2. Tuttavia, tale previsione, per esigenze di contenimento della spesa pensionistica, è stata temperata dalla previsione dell'art. 2, comma 19, della L. n. 335/1995 (legge di riforma del sistema pensionistico

obbligatorio e complementare) a mente del quale *“L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente”*.

1.3. Per il comparto militare l'art. 1867 del D.lgs. n. 66/2010 (C.O.M.) ha espressamente richiamato entrambe le suddette disposizioni, così come quelle dettate dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Quest'ultima norma, che resta quindi di applicazione generale, recita, per quanto interessa l'ambito del ricorso in esame (che non evidenzia situazioni particolari come quelle di cui ai commi 5 e 6): *“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.”*

Nel descritto quadro normativo, come stratificatosi nel tempo, detta previsione non solo mantiene il proprio carattere generale, ma assume anche la funzione di fissare un limite massimo al trattamento derivante dall'applicazione delle norme sopra richiamate (a partire dal citato art. 17, comma 1 L. n. 724/1994).

1.4. Nella specie il trattamento del ricorrente, come si è visto, è stato calcolato su tale base e quindi risulta immune dalle censure sollevate con il ricorso che, pertanto, è infondato e va respinto.

2. Con riferimento, invece, alla seconda pretesa relativa al riconoscimento del montante contributivo già maturato alla data di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

cessazione dal servizio, con gli ulteriori versamenti, accantonati durante il quinquennio di permanenza in ausiliaria, idonei a produrre il corrispettivo incremento della quota contributiva di pensione (c.d. "quota C"), va osservato che il ricorrente non avrebbe superato l'aliquota massima di rendimento dell'80% di cui all'art. 54, comma 7, del d.P.R. 1092/1973.

2.1. Pertanto, va riconosciuto il diritto al riconoscimento alla maggiorazione richiesta, come del resto riconosciuto anche dall'Amministrazione della Difesa che ha affermato (pur non avendolo documentato) di aver proceduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico provvisorio del ricorrente, valorizzando il montante contributivo maturato nel periodo di ausiliaria, oltre all'aumento del decimo a titolo di pensione privilegiata ordinaria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Le spese possono essere compensate in ragione del parziale accoglimento e del non sempre chiaro quadro normativo e giurisprudenziale delle questioni trattate.

PQM

Accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.07.2025
per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
16.07.2025 15:31:09
GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
